

AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N° 23 “FINO-CERRANO”

Ente Capofila Ambito Distrettuale: Comune di SILVI

Comuni:

ARSITA, ATRI, BASCIANO, BISENTI, CANZANO, CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO, CASTELLALTO, CASTILENTI, CELLINO ATTANASIO, CERMIGNANO, MONTEFINO, PENNA SANT'ANDREA, PINETO, SILVI

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI

(Approvato con Delibera di Consiglio n.)

Premessa

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Destinatari degli interventi
- Art. 2 - Diritti degli utenti
- Art. 3 - Accesso ai servizi e alle prestazioni sociali
- Art. 4 - Volontariato
- Art. 5 - Ambito di applicazione

TITOLO II – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

- Art. 6 - Definizione quote di compartecipazione
- Art. 7 - Definizione del reddito
- Art. 8 - Definizione del nucleo familiare
- Art. 9 - Compartecipazione al costo del servizio – Criteri generali e controlli

TITOLO III – INTERVENTI E SERVIZI DI ASSISTENZA ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO, DI INCLUSIONE SOCIALE E CONTRASTO ALLA POVERTÀ

- Art. 10 - Introduzione
- Art. 11 – Sostegno economico ad integrazione del reddito
- Art. 12 - Assistenza abitativa ai senza fissa dimora e housing sociale
- Art. 13 - Gli interventi e progetti integrativi per l'inclusione sociale lavorativa ed il contrasto alla povertà ed elementi di deroga alla soglia ISEE
- Art. 14 - Procedure di accesso alle misure di sostegno al reddito
- Art. 15 - Borse lavoro e tirocini formativi

TITOLO IV – PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARIE

- Art. 16 - Procedure per la richiesta di prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie integrate
- Art. 17 - Istruttoria
- Art. 18 - Concessione ed erogazione delle prestazioni e dei servizi
- Art. 19 - Liste di attesa
- Art. 20 - Soggetti obbligati alla compartecipazione della spesa
- Art. 21 - Compartecipazione al costo del servizio – questioni specifiche
- Art. 22 - Residenze anziani e disabili
- Art. 23 - Prestazioni socio-sanitarie

TITOLO V – INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI RESIDENZIALI

- Art. 24 - Finalità e obiettivi dell'inserimento in comunità per minori
- Art. 25 - Destinatari
- Art. 26 - Condizioni d'inserimento
- Art. 27 - Caratteristiche e obiettivi dell'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

TITOLO VI – ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO

- Art. 28 – Finalità e modalità di attivazione del servizio

TITOLO VII -DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 29 - Utilizzo dati personali
- Art. 30 - Norma abrogativa
- Art. 31- Norma di rimando
- Art. 32 - Entrata in vigore

Premessa

Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali dell'Ambito Distrettuale n. 23 "Fino - Cerrano" ed è redatto in conformità:

- alle disposizioni di cui alla Legge n. 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- alle disposizioni di cui alla Legge n. 104/1992, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- alla L.R. 27/03/1998 n. 22 "Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale- Piano Sociale regionale 1998/2000" e s.mi. che, all'art 4, co. 6, del testo vigente de3finisce l'iter di approvazione dei Piani successivi a quello per le annualità 1998/2000 mediante provvedimento del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale;
- alle indicazioni del DPCM del 29.11.2001 – allegato 1.C "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" Area integrazione socio-sanitaria;
- alle disposizioni di cui al DPCM 159 del 05.12.2013 "regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE;
- alle indicazioni espresse nel "Piano Sociale Regionale 2022/2024" approvato con Verbale n. 63/2 del 24/02/2022 del Consiglio Regionale, su proposta della D.G.R. n. 43/C del 07/02/2022;
- alla D.G.R. n. 434 del 20/07/2023 "Atto di indirizzo per la determinazione delle quote di compartecipazione dei cittadini alla spesa sociale dei servizi ed interventi del PSR 2022-2024"

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Destinatari degli interventi

1. I servizi, le prestazioni e gli interventi sono rivolti a:

- a. i cittadini italiani residenti nel territorio dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 23 "Fino-Cerrano";
- b. i cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea ed i loro familiari residenti nel territorio dell'Ambito nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi statali e regionali;
- c. i cittadini extracomunitari e gli stranieri presenti in Italia per motivi di lavoro e in possesso di regolare permesso di soggiorno, residenti nei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 23 "Fino-Cerrano";
- d. gli apolidi presenti nel territorio dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 23 "Fino-Cerrano";
- e. i minori non accompagnati trovati in stato di abbandono sul territorio comunale.

2. Al sistema integrato di interventi e servizi sociali, che riveste carattere di universalità, accedono tutte le persone di cui sopra con priorità per quelle in stato di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e/o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro.

Art. 2 - Diritti degli utenti

1. Gli utenti dei servizi sociali ed assistenziali dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 23 "Fino-Cerrano" hanno diritto:

- a. ad essere compiutamente informati sui propri diritti in rapporto ai servizi sociali, sulla disponibilità delle prestazioni, sulle condizioni e sui criteri delle priorità, sui requisiti per l'accesso all'assistenza e relative procedure, sulle modalità di erogazione dei servizi e degli interventi, sulle possibilità di scelta;
- b. ad esprimere il consenso sulle proposte e sulle modalità di intervento ed in particolare sulle proposte di ricovero in strutture residenziali salvo i casi previsti dalla legge;

- c. ad essere garantiti sul diritto alla riservatezza e sul segreto professionale;
- d. a partecipare alla scelta della struttura o del servizio pubblico o convenzionato compatibilmente con la disponibilità dello stesso;
- e. a partecipare alla definizione, revisione e verifica delle modalità di gestione dei servizi;
- f. a promuovere e ad ottenere che le modalità di organizzazione e gestione dei servizi, specie nelle strutture di tipo residenziale garantiscano effettivamente la dignità e la libertà della persona, lo sviluppo armonico della personalità e la possibilità di mantenere rapporti continuativi con il contesto familiare e sociale di provenienza.

Art. 3 – Accesso ai servizi e alle prestazioni sociali

1. L'accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali è condizionato alla verifica e ad una valutazione preliminare del "bisogno" e della "vulnerabilità" al fine della determinazione del tipo di "presa in carico" e/o dell'intervento sociale.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha come primi destinatari, in un'ottica di prevenzione e di sostegno, i soggetti portatori di bisogni gravi ed in particolare:
 - soggetti in condizioni di povertà, o con limitato reddito;
 - soggetti con forte riduzione delle capacità personali, per inabilità di ordine fisico e psichico;
 - soggetti con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
 - soggetti sottoposti a provvedimenti di tutela dell'autorità giudiziaria;
 - minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, in situazioni di abbandono, a rischio, in difficoltà.

Art. 4 – Volontariato

L'Ambito Distrettuale Sociale n. 23 "Fino-Cerrano" riconosce, sostiene e valorizza la funzione e l'utilità sociale del volontariato, ne promuove l'apporto ed il coordinato utilizzo nell'ambito della programmazione elaborata dal servizio sociale per il conseguimento degli obiettivi del presente Regolamento.

Ai fini del presente Regolamento per l'attività di volontariato deve intendersi il servizio intrapreso e svolto, non in esecuzione di specifici obblighi o doveri giuridici, gratuitamente, senza fine alcuno di lucro anche indiretto, da singoli, associazioni ed istituzioni, dotate o meno di personalità giuridica.

L'Ambito Distrettuale Sociale n. 23 "Fino-Cerrano" può stipulare, per la realizzazione di particolari servizi ed interventi assistenziali, convenzioni con istituzioni, associazioni e fondazioni, iscritte nei Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) approvato con D. Lgs. n. 117/2017, oltre che con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e/o Patronati per i servizi fiscali.

Le convenzioni devono prevedere, in particolare:

- a. i livelli di prestazioni conformi alle norme vigenti in materia;
- b. durata del rapporto di convenzione;
- c. la periodicità di documentazione e verifica sugli interventi e servizi svolti.

Art. 5 - Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai servizi di seguito elencati quali risultano dal Piano Distrettuale Sociale e dagli altri servizi che sono o potranno essere attivati a seguito di disposizioni di legge, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla legge, per i quali la misura dell'agevolazione dipende dalla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.
2. In linea con la delibera di Giunta Regionale n. 434 del 20/07/2023, vengono individuati quali servizi del Piano Distrettuale Sociale che **prevedono la compartecipazione** degli utenti. L'elenco dei servizi e prestazioni soggetti a compartecipazione potrà essere successivamente aggiornato e integrato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale n. 23 "Fino-Cerrano".

I servizi **soggetti a compartecipazione** della spesa sono:

- a. Assistenza domiciliare anziani e disabili;
- b. Telesoccorso e teleassistenza;
- c. Centri diurni socio-ricreativi per disabili, minori, anziani;

- d. Residenze anziani;
- e. Residenze disabili;
- f. Servizi educativi per la prima infanzia, asili nido e servizi integrativi;
- g. Servizi di trasporto sociale
- h. Prestazioni socio-sanitarie: Servizi semiresidenziali e residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti soggetti a compartecipazione sociale e socio-sanitaria (LR 37/2014)
- i. interventi per il Dopo di noi (L. 112/2016)

I servizi **non soggetti a compartecipazione** della spesa sono:

- a. Segretariato Sociale;
- b. Servizio Sociale Professionale;
- c. Pronto intervento sociale;
- d. Assistenza educativa domiciliare;
- e. Affidamento e adozioni;
- f. Mediazione familiare;
- g. Mediazione culturale,
- h. Incontri protetti;
- i. Servizi di accoglienza per minori residenziali e semiresidenziali (Tribunale ordinario e T.M.)
- l. Servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità e assistenza ai ciechi e sordomuti (D.Lvo 66/2017; L.R. 78/78; L.R. 11/2022)

a) Disposizioni per interventi e servizi alla persona

1. Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione della situazione equivalente (ISEE)”*, così come modificato dal D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 2016, n. 89 vengono definiti gli ambiti di applicazione dell'ISEE ordinario, corrente, sociosanitario ristretto, sociosanitario residenza, minori in relazione alla tipologia della prestazione.

b) Disposizioni per le prestazioni socio-sanitarie

1. Le persone che accedono alle prestazioni sociosanitarie, nei casi in cui è richiesto di norma, contribuiscono al costo delle prestazioni inerenti i livelli essenziali di assistenza per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, secondo le quote stabilite dall'Allegato 1.C del D.P.C.M. 29.11.2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e dalle tariffe definite dalla disciplina regionale in materia.
2. Nel caso in cui la persona che accede alle prestazioni socio-sanitarie o altra persona per lui non possa garantire interamente la contribuzione prevista dai tariffari vigenti a livello regionale, l'utente può richiedere un sostegno economico presso il Comune di residenza. In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche, si applica quanto previsto all'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
3. I Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale devono, comunque, mantenere per i servizi a carattere residenziale, a favore dell'anziano non autosufficiente e del disabile, una quota per spese personali, pari ad almeno il 30% del trattamento minimo pensionistico INPS.
4. Il Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale accedono al sostegno finanziario del Fondo Regionale per la Spesa Sociosanitaria, da ripartire sulla base di criteri e modalità fissati con Deliberazione di Giunta Regionale e secondo quanto previsto dalla L.R. 37/2014 e ss.mm.ii. per il rimborso della compartecipazione alla spesa sociale semiresidenziale e residenziale dei cittadini con disabilità grave ed in condizione di non autosufficienza.

c) Quadro sinottico delle aree di intervento sociale di applicazione

AREA	PRESTAZIONI SOCIALI CHE FANNO RIFERIMENTO ALL'ISEE ORDINARIO E ISEE SOCIOSANITARIO
------	--

	Tipologia dei servizi e interventi	Tipologia dell'ISEE
INCLUSIONE SOCIALE E CONTRASTO ALLA POVERTA'	I servizi e gli interventi per il contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale	ISEE ordinario e/o ISEE corrente
INFANZIA SEMIRESIDENZIALI E DIURNI	I servizi e le prestazioni a domanda individuale in ambito scolastico per la mensa e il trasporto alunni	ISEE ordinario
	I servizi educativi e socioeducativi a domanda individuale per l'infanzia e la prima infanzia (D.Lvo 65/2017; L.R. 76/2000)	ISEE Ordinario o ISEE Minori (Art. 2, comma 4, lett. B del DPCM. 159/2013)
	Servizi diurni e semiresidenziali a carattere sociosanitario e per l'autonomia personale delle persone con disabilità e non autosufficienti	In relazione all'età e condizione del beneficiario e alla tipologia del servizio: - ISEE ordinario - ISEE minori nel caso previsto
	Servizi diurni e semiresidenziali a carattere sociosanitario e per l'autonomia personale delle persone con disabilità e non autosufficienti	ISEE sociosanitario per i beneficiari con disabilità e non autosufficienti se si opta per tale scelta
RESIDENZIALI	Servizi residenziali a carattere sociosanitario e per l'autonomia personale e RSA	ISEE sociosanitario residenze per i beneficiari con disabilità e non autosufficienti
DOMICILIARI	Prestazioni domiciliari socioassistenziali	In relazione all'età, alla tipologia del servizio: e condizione del beneficiario: - ISEE ordinario e/o corrente per assistenza domiciliare sociale - ISEE minori (nel caso in cui è previsto) - ISEE ordinario per la Teleassistenza
	Prestazioni domiciliari sociosanitarie per la disabilità e non autosufficienza	ISEE sociosanitario per i beneficiari con disabilità e non autosufficienti se si opta per tale scelta
	Prestazioni domiciliari educative per i minori e la famiglia	ISEE ordinario o ISEE minori (nel caso in cui è previsto)

	I servizi e le prestazioni di prossimità e di supporto di telefonia solidale e telemedicina per le persone adulte e gli anziani con disagio sociale e familiare e/o con disabilità e non autosufficienza	ISEE ordinario o ISEE sociosanitario per i beneficiari con disabilità e non autosufficienti se si opta per tale scelta, in relazione alla tipologia del servizio	
BUDGET DI CURA PER LA DISABILITA' E LA NON AUTOSUFFICIENZA	Assegni di cura per la non autosufficienza e per il caregiver familiare	<u>MINORI</u> ISEE Ordinario o ISEE Minorenni nel caso previsto (il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni" per il beneficiario della prestazione)	<u>ADULTI</u> ISEE Ordinario o ISEE Sociosanitario con indicazione di nucleo ristretto (qualora si opti per tale scelta); il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "Prestazioni socio sanitarie (escluse le residenziali) per persone maggiorenni e corsi di dottorato" per il beneficiario della prestazione
	Assegni per la disabilità gravissima a valere su risorse del FNNA	<u>MINORI</u> ISEE ordinario o ISEE Minorenni nel caso previsto (il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni" per il beneficiario della prestazione)	<u>ADULTI</u> ISEE Ordinario o ISEE Sociosanitario con indicazione di nucleo ristretto se si opta per tale scelta; il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "prestazioni sociosanitarie (escluse le residenziali) per persone maggiorenni e corsi di dottorato" per il beneficiario della prestazione
	Trasporto sociale	In relazione all'età e condizione del beneficiario e alla tipologia del servizio: - ISEE ordinario - ISEE minori nel caso previsto	
	Taxi sociale		
	Bus navetta		

TITOLO II– COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Art. 6 – Definizione quote di compartecipazione

Per la determinazione delle modalità di compartecipazione della spesa per l'utilizzo dei servizi e delle prestazioni sociali si applica il metodo della progressione lineare che prevede la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{Soglia minima I.S.E.E.}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{soglia massima I.S.E.E.} - \text{soglia minima I.S.E.E.})}$$

a. la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;

b. la soglia minima ISEE;

c. la soglia massima ISEE;

La soglia minima ISEE è stabilita in € 8.000,00 mentre la soglia massima è di € 36.000,00

Per la determinazione degli assegni di cura a valere sulle risorse per disabilità grave e gravissima e la non autosufficienza, vengono previsti specifici criteri reddituali e di valutazione del bisogno sociale e sociosanitario.

Art. 7 – Definizione del reddito

La verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni in materia di ISEE del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione della situazione equivalente (ISEE)”, così come modificato dal D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 2016, n. 89.

Art. 8 - Definizione del nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.
2. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
3. Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile.
4. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
5. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle entrate e delle spese e franchigie, di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 159/2013, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.
6. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui all'art. 5, commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 del D.P.C.M. 159/2013.
7. All'ammontare del reddito complessivo deve essere sottratto fino a concorrenza l'importo delle franchigie di cui all'art. 4, commi 3 e 4 del D.P.C.M. 159/2013.

Art. 9 – Compartecipazione al costo del servizio – Criteri generali e controlli

1. L'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in applicazione del D.P.C.M.159/2013 e in esecuzione di quanto disposto dall'Atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 434 del 20.07.2023 e nello specifico:

- in tutti gli interventi, i servizi, e le prestazioni in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, tutti gli utenti al di sotto del valore ISEE di € 8.000,00 sono esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ad eccezione del versamento della quota di indennità di accompagnamento ex legge 11 febbraio 1980, n. 18 ed altre indennità percepite, mantenendo per se una quota per spese personali, pari ad almeno il 30% del trattamento minimo pensionistico INPS, nel caso di prestazioni socio-sanitarie rese in strutture residenziali;

- gli utenti al di sopra del valore ISEE di € 36.000,00 (quota pari a circa il 600% del trattamento pensionistico minimo) partecipano interamente al costo del servizio o della prestazione;

- il limite massimo per l'accesso all'erogazione delle misure di sostegno al reddito sotto forma di contributi economici, tirocini, borse lavoro.., è indicato nella sezione dedicata;

- annualmente la Giunta dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale, di concerto con la Conferenza dei Sindaci, in base anche alle disposizioni regionali in materia, determina l'importo massimo per la compartecipazione alla spesa da parte dell'utente;

2. I Comuni hanno facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente deve dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare ed immobiliare.

3. Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, possono essere disposte indagini anche a mezzo delle competenti autorità.

4. L'Ente d'Ambito Distrettuale/il Comune:

a. può effettuare controlli formali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sull'autocertificazione, in merito alla veridicità della situazione familiare, reddituale e patrimoniale dichiarata dai soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate;

b. relativamente alla verifica sul reddito e sul patrimonio immobiliare, può confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con quelli in possesso del sistema informativo "Anagrafe Tributaria" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio Siatel;

c. può richiedere controlli sul patrimonio mobiliare agli organi competenti per il controllo finanziario;

d. nel caso di informazioni fornite dai richiedenti pensionati è possibile effettuare i controlli formali consultando la banca dati fornita dall'I.N.P.S.;

e. può disporre controlli sostanziali, segnalando ai Reparti territoriali della Guardia di Finanza i nominativi dei richiedenti per i quali siano state rilevate incongruenze nelle informazioni fornite.

5. L'avvio del procedimento deve essere reso noto all'interessato con l'indicazione che può avvalersi dell'intervento del Garante del Contribuente per le modalità e i tempi di espletamento dell'accertamento fiscale.

6. Gli Enti potranno adottare specifici Regolamenti su singoli servizi per dettagliare meglio le modalità di accesso/erogazione purché non in contrasto con il presente Regolamento.

TITOLO III – INTERVENTI E SERVIZI DI ASSISTENZA ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO, DI INCLUSIONE SOCIALE E CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Art. 10 - Introduzione

Rientrano tra gli interventi le prestazioni e i servizi del Pronto Intervento sociale (PIS) e di sostegno alla povertà e all'inclusione sociale del PSR 2022-2024. Il sostegno economico per il contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale è previsto nell'ambito di una programmazione sociale integrata e unitaria che deve tener conto della pluralità di interventi e servizi posti in essere dagli Ambiti Distrettuali Sociali con il servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS) e le azioni specifiche del PON Inclusione, del Fondo Povertà ed altre misure comunitarie del FAMI e per la povertà estrema e le azioni in fase di programmazione previste con il REACT Eu e PNRR.

Art. 11 - Sostegno economico ad integrazione del reddito

1. I Comuni o l'ADS nel limite dei propri stanziamenti di bilancio possono attivare sostegni economici a favore di coloro che versano in condizioni di rischio di marginalità sociale. Gli interventi, non cumulabili tra loro, sono: contributo economico ordinario, contributo economico straordinario, accesso al social market. Il contributo viene dato in base a una valutazione del Servizio Sociale, che tiene conto della situazione economica e sociale del nucleo familiare. Il Servizio sociale sceglierà l'intervento più idoneo per il beneficiario. Sarà data priorità a chi non percepisce altri sostegni per le stesse finalità (es. RdC/Assegno inclusione).

2. Modalità di accesso per il contributo economico ordinario

- a) **ISEE ≤ € 7.428,20**, quota pari a circa il 100% del trattamento minimo pensionistico annuale (ultimo adeguamento Inps 2023 pari ad € 563,73 mensili);
- b) il contributo ordinario per un importo max pari ad Euro 500 mensili previsto per un massimo di **tre** mesi (salvo rinnovo motivato da situazioni peculiari di disagio sociale estremo, per una sola volta nello stesso anno) erogato anche sottoforma di borsa lavoro; se invece si opta per l'attivazione di un tirocinio presso un soggetto privato si fa riferimento alla normativa regionale vigente.
- c) la concessione del contributo ordinario è vincolata alla elaborazione di un **progetto personalizzato** e del conseguente contratto sociale, ove possibile, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare, ad un progetto individualizzato di orientamento e accompagnamento ad un percorso di inclusione sociale e lavorativa da parte dell'équipe multidimensionale per l'inclusione sociale territoriale (secondo le modalità già previste e poste in essere per i **patti di inclusione sociale** e **patti per il lavoro** dei percettori di RdC, che con decorrenza 1° gennaio 2024 sarà sostituito dalla misura denominata **Assegno di Inclusione**, in corso di definizione legislativa a livello nazionale).

3. Modalità di accesso per il contributo economico straordinario

- a) **ISEE ≤ € 9.360,00** in equiparazione al parametro ISEE per l'accesso alle prestazioni del reddito di cittadinanza di cui alla L. 4/2019;
- b) previsione di un contributo *una tantum* per rispondere ad esigenze derivanti da temporanee e improvvise situazioni di disagio grave di carattere sociale, socio-economico e lavorativo per un importo massimo di Euro 2.000,00;
- c) la concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione di un **progetto personalizzato** e del conseguente contratto sociale, ove possibile, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

4. Modalità di accesso per gli interventi di social market

- a) **ISEE ≤ € 7.428,20**, quota pari a circa il 100% del trattamento minimo pensionistico annuale (ultimo adeguamento Inps 2023 pari ad € 563,73 mensili);
- b) il contributo erogato mediante beni alimentari/di prima necessità, la cui entità sarà definita dalla giunta comunale, potrà essere concesso per un massimo di **sei** mesi (salvo rinnovo motivato da situazioni peculiari di disagio sociale estremo, per una sola volta nello stesso anno);
- c) la concessione del contributo è vincolata alla elaborazione di un **progetto personalizzato** e del conseguente contratto sociale, ove possibile, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare, ad un progetto individualizzato di orientamento e accompagnamento ad un percorso di inclusione sociale e lavorativa da parte dell'équipe multidimensionale per l'inclusione sociale territoriale (secondo le modalità già previste e poste in essere per i **patti di inclusione sociale** e **patti per il lavoro** dei percettori di RdC, che con decorrenza 1° gennaio 2024 sarà sostituito dalla misura denominata **Assegno di Inclusione**, in corso di definizione legislativa a livello nazionale).

Art. 12 - Assistenza abitativa ai senza fissa dimora e housing sociale

1. Si rimanda alle disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali in materia di sostegno all'emergenza abitativa e residenzialità pubblica popolare vigente:

- a) Le disposizioni per il sostegno alle locazioni private ad uso civico di cui alla legge 431/98 e ss.mm.ii.;
- b) Le disposizioni per la residenzialità pubblica popolare di cui alla L.R. 96/96 “*Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione*”;

2. Modalità di accesso al servizio di supporto abitativo ai senza fissa dimora e all’housing sociale

Per i senza fissa dimora e le situazioni di disagio sociale estremo in cui il richiedente non è nelle condizioni di produrre gli oneri della prova dei mezzi, restano in vigore gli indirizzi e le direttive delle linee guida nazionali della Classificazione ETHOS delle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta (senza tetto, senza casa, in sistemazioni insicure e inadeguate), per cui i servizi di accoglienza sono gratuiti.

Per le situazioni di disagio in cui vi sono le condizioni fattuali per determinare le modalità di sostegno e compartecipazione al servizio di supporto abitativo e all’housing sociale si applica il metodo della progressione lineare.

Art. 13 - Gli interventi e progetti integrativi per l’inclusione sociale lavorativa ed il contrasto alla povertà ed elementi di deroga alla soglia ISEE

1. I criteri di accesso ed individuazione dei beneficiari di interventi e azioni e progetti operativi regionali complementari per il contrasto alla povertà e l’inclusione sociale a valere sui fondi comunitari FSE+ e FAMI, nazionali del PON Inclusione e Fondo Povertà, Interventi complementari alle misure di sostegno al reddito quali il Reddito di Cittadinanza (legge n. 4/2019), il Reddito di Emergenza ed altre misure nazionali per il contrasto alla povertà e l’inclusione sociale e lavorativa in corso di definizione e approvazione (es. l’assegno di inclusione) saranno definiti, nello specifico, nei singoli interventi.

2. Oltre ai requisiti di carattere sociale e sociosanitario, composizione anagrafica e familiare, la valutazione sociale e multidimensionale da parte dei servizi competenti degli Ambiti Distrettuali Sociali, previsti dai singoli avvisi e disposizioni specifiche stabilite per ognuna delle misure comunitarie e nazionali - nelle more della nuova normativa nazionale per le misure di sostegno al reddito e di inclusione sociale e lavorativa in corso di definizione - viene stabilita che la **soglia massima reddituale di accesso** richiesta sia equiparata a quella prevista per accedere al reddito di cittadinanza:

Soglia massima reddituale di accesso alle misure e i progetti specifici di inclusione sociale e lavorativa a valere su risorse FSE+ e POR promossi in ambito regionale	ISEE ordinario € 9.360,00
--	--------------------------------------

3. Possono andare in deroga alla soglia ISEE i progetti e le azioni di inclusione sociale e lavorativa rivolte alle persone con disabilità e non autosufficienti nel caso in cui siano espressamente previste dalle misure progettuali e dai relativi avvisi.

Art.14 – Procedure di accesso alle misure di sostegno al reddito

1. Nel limite degli stanziamenti di bilancio, il Comune può concedere, le forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale descritte nell’art. 3, tese al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia (es. retta nido, attività sportive, buoni spesa, buoni mensa, acquisto libri scolastici, spese funerarie...).

2. La richiesta di accesso viene effettuata mediante apposito modulo di domanda disponibile presso il Servizio Sociale, il quale è tenuto ad effettuare la valutazione professionale che attesti lo stato di disagio e il progetto d’intervento e trasmetterla direttamente all’ufficio dei servizi sociali. Il

Comune ha facoltà di richiedere ogni ulteriore documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

3. Il richiedente deve dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare ed immobiliare.

4. La domanda di aiuto economico è istruita dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di riferimento. Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, possono essere eseguite visite domiciliari da parte delle assistenti sociali. In casi eccezionali, in caso di assenza di risorse per il soddisfacimento delle necessità vitali giornaliere, sulla base di apposita relazione dell'Assistente Sociale, dalla quale si evinca la presenza di gravi condizioni di bisogno, è possibile erogare aiuti economici anche a richiedenti che superano la soglia del valore ISEE di accesso, fermo restando gli altri requisiti suddetti.

5. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

6. Oltre l'ISEE viene valutato, ai fini della concessione del contributo:

- a. Presenza di minori a carico,
- b. Stato di non occupazione
- c. Provvedimenti giudiziari

Si considereranno prioritarie le situazioni di sfratto esecutivo non più prorogabile e le intimazioni di distacco delle utenze.

6. Costituiscono altresì motivi di esclusione: la manifesta incongruenza tra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente; la mancata presentazione ai colloqui di verifica e/o rifiuto della visita domiciliare da parte del servizio sociale; la mancata adesione e mancata collaborazione al progetto personalizzato e/o in osservanza degli impegni presi nel progetto personalizzato.

Art. 15 - Borse lavoro e tirocini formativi

1. Attraverso le borse lavoro e tirocini formativi si intendono mettere in campo azioni destinate a fronteggiare gli effettivi casi di esclusione sociale e lavorativa.

2. Gli obiettivi dell'intervento sono:

- a. favorire l'autonomia delle persone svantaggiate attraverso progetti personalizzati di inserimento/inclusione sociale e/o lavorativa predisposti con il supporto di un'equipe specialistica e con il cittadino utente;
- b. attivare un sistema di redditi di inserimento in favore delle persone vittime di esclusione;
- c. realizzare una rete operativa tra i servizi territoriali finalizzati all'inclusione lavorativa e sociale attraverso la mediazione tra domanda e offerte di lavoro;
- d. realizzare la presa in carico multiprofessionale della persona svantaggiata per rispondere alle esigenze di accompagnamento e di orientamento verso soluzioni ed azioni economiche, sociali, abitative, sanitarie, lavorative.

3. Il Segretariato Sociale e il Servizio Sociale Professionale dei Comuni hanno funzioni informative e/o di accompagnamento, di presa in carico e di tutoring anche in modo multidisciplinare con altri specialisti del territorio sia della rete sociale che sanitaria. Il Segretariato Sociale e il Servizio Sociale Professionale hanno autonomia tecnico professionale e di giudizio nella fase della valutazione dei casi che presentano situazioni di rischio.

4. I casi valutati secondo l'ordine di protocollo e proposti sono soddisfatti in ragione delle disponibilità di bilancio ed in considerazione dell'entità delle risorse di bilancio destinate allo scopo.

5. Qualora i casi valutati dallo sportello non potessero essere completamente soddisfatte, gli utenti saranno inseriti in apposita graduatoria, formulata mediante attribuzione di punteggi di cui alla tabella successiva.

6. Ai fini della collocazione in borsa lavoro dei soggetti provenienti dai servizi della rete socio - sanitaria è indispensabile l'acquisizione di apposita certificazione del competente servizio ASL, attestante l'idoneità del soggetto allo svolgimento delle attività teorico pratiche oggetto della borsa lavoro.

7. L'Ambito, in merito alle soluzioni di inserimento lavorativo, si convenziona con i Centri per l'Impiego, la Regione, la ASL, altri enti pubblici e privati, privato sociale, imprese ed associazioni del territorio.

8. L'erogazione del servizio è subordinata alla valutazione della situazione personale e familiare del caso effettuata dal Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza e della consulenza, in caso di necessità, di figure specialistiche. Il Servizio Sociale Professionale gestisce la funzione informativa, di accompagnamento ed assistenza agli inserimenti, eventualmente insieme ad un tutor della struttura accogliente, attiva la rete dei servizi territoriali. Predispone, in accordo con l'Ufficio Comunale preposto, patti e convenzioni operative per la realizzazione di esperienze formative – riabilitative e lavorative. Individua le opportunità formative, lavorative e sociali. In accordo con i Centri per l'Impiego si possono attivare tirocini formativi presso aziende.

9. Per la valutazione del caso viene predisposta la cartella sociale adottata dall'Ambito:

a) la scheda di accoglienza;

b) la scheda di valutazione delle competenze;

c) il progetto individualizzato, la cui compilazione è a cura e dell'Assistente Sociale del segretariato sociale e del servizio sociale professionale;

d) il diario degli interventi e delle verifiche periodiche sugli interventi.

10. Sono previste riunioni periodiche per valutare l'andamento del caso inserito in borsa lavoro soprattutto per la categoria di utenti con problematiche socio – sanitarie e giudiziarie. L'utente è convocato dal Servizio Sociale per l'accettazione della proposta di intervento e per la firma della modulistica necessaria per l'avvio dello stesso.

11. Ogni intervento è autorizzato compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente rispetto al numero delle domande pervenute. Sono a carico della struttura ospitante le spese inerenti la copertura assicurativa, l'INAIL resta a carico del Comune di residenza dell'utente. L'attribuzione del reddito di inserimento non costituisce rapporto di lavoro, bensì un intervento di natura assistenziale ed è strettamente vincolato al contenuto del progetto personalizzato.

12. Criteri per l'erogazione di misure di sostegno al reddito:

Criteri	Punteggio
Certificazione rilasciata dalla competente Autorità Sanitaria In caso di invalidità dal 46% al 66% Dal 67% al 74% Dal 75% al 85% Dal 86% al 100%	Max Punti 10 3 5 7 10
Disgregazione familiare/multiproblematicità/esclusione sociale Condizione di sofferenza determinata da relazioni familiari gravemente conflittuali, da fratture relazionali, dalla concomitanza di due o più disturbi psicofisici tali da compromettere il benessere dell'individuo o della famiglia	Max Punti 20
Presenza figli minori	Max 18 punti 3 punti per ciascun figlio minore
Presenza di disabili in situazione di gravità nel nucleo familiare certificati ai sensi della L. 104/92 art 3 c. 3	Max 12 punti 3 punti per ogni componente
Stato di disoccupazione certificato dal CPI:	Max 10 punti

Fino a 12 mesi	3 punti
Da 13 a 30 mesi	5 punti
Per più di 30 mesi	10 punti
Condizione abitativa:	Max 20 punti
1. Condizione abitativa precaria con sfratto esecutivo	20 punti
2. Condizione abitativa con spese sostenute per canone di locazione/mutuo superiore al 50% del reddito mensile disponibile	10 punti
3. Incidenza del canone di locazione/mutuo dal 20% al 49% del reddito disponibile	5 punti
Over 50	5 punti
Ulteriore condizione di fragilità (stato di ex tossicodipendente o ex alcolista, etc.)	5 punti
Totale massimo complessivo attribuibile	Punti 100

Le valutazioni vengono fatte al momento della richiesta e sono avviate quelle con punteggio maggiore, nel limite del budget disponibile. Il servizio sociale qualora ricorrano situazioni impreviste, urgenti ed eccezionali tali da compromettere gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare, può proporre interventi economici, in deroga ai criteri descritti.

TITOLO IV – PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE

Art. 16 - Procedure per la richiesta di prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie integrate

L'accesso agli interventi e servizi socio assistenziali avviene:

- su richiesta del diretto interessato;
- su richiesta da parte di un componente della famiglia o del convivente more uxorio;
- su segnalazione di altri servizi o di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i Servizi, nell'ambito dell'attività di prevenzione;
- su disposizione dell'autorità giudiziaria.

Nei casi previsti alle lettere b), c), e d) del presente comma, i servizi devono informare il diretto interessato, acquisendone il consenso qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso.

Per una corretta gestione del processo di accesso ai servizi di assistenza alla persona il Servizio Sociale provvede ad acquisire le seguenti notizie e documentazioni:

- dichiarazione sostitutiva unica del richiedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità;
- ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni socio-economiche, psicofisiche e ambientali del richiedente o del nucleo familiare o degli obbligati ai sensi di legge, indicati nei moduli appositamente predisposti.

Art. 17 – Istruttoria

A) Prestazioni socio assistenziali

L'ufficio di Servizio Sociale, ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti:

- valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'accesso al servizio o alla concessione del contributo, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;
- chiede eventualmente il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete;

c. trasmette l'istanza all'ufficio amministrativo dei Servizi Sociali per le verifiche inerenti la condizione reddituale, la verifica anagrafica e il calcolo della quota di compartecipazione al servizio se dovuta;

d. adotta ogni altro provvedimento necessario per rispondere alle esigenze del richiedente.

La valutazione professionale del bisogno è effettuata dal Servizio Sociale Professionale, oltre che attraverso il riscontro documentale, attraverso la redazione di un'apposita scheda di valutazione, riguardante la situazione personale, familiare e sociale del richiedente che tenga conto dei seguenti elementi:

- Capacità economica del richiedente e del suo nucleo familiare;
- Disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte dei parenti tenuti agli alimenti;
- Livello di autosufficienza;
- Situazione abitativa;
- Capacità di gestione di sé e del suo nucleo familiare.

Laddove è necessaria, può avvenire previa ispezione e visite domiciliari, volte a verificare la veridicità di quanto dichiarato e approfondire la situazione di bisogno.

B) Servizi socio sanitari integrati.

Il PUA (Punto Unico di Accesso) all'acquisizione della documentazione garantisce l'attivazione dell'UVM (Unità Valutazione Multidimensionale) che è responsabile della predisposizione del progetto personalizzato o piano assistenziale individualizzato del soggetto con bisogno sociosanitario.

L'UVM provvede alla definizione del PAI (Progetto Assistenziale Individualizzato) del soggetto che presenta una pluralità di bisogni sociali e/o sociosanitari e/o sanitari.

Il PAI, coerentemente con l'indicatore di bisogno, definisce:

1. le persone coinvolte, i risultati attesi e le attività, delineando i tempi e le modalità di realizzazione e di verifica; nel caso in cui le verifiche periodiche programmate diano esiti diversi da quelli previsti è necessario procedere ad una riformulazione del progetto personalizzato;
2. individua gli interventi necessari per affrontare, coerentemente all'effettivo stato di bisogno, le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli stessi;
3. è soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

Art. 18 – Concessione ed erogazione delle prestazioni e dei servizi

A) Prestazioni socio assistenziali

1. A conclusione della fase istruttoria, ove necessario, l'assistente sociale redige una relazione e/o un progetto individualizzato riferito al soggetto richiedente ed i suoi familiari, individuando e proponendo il tipo di intervento ritenuto più idoneo per il caso in questione.

Alla valutazione del bisogno e alla predisposizione del progetto individualizzato può partecipare lo stesso utente e/o i familiari coinvolti.

2. Il progetto e/o la relazione e la proposta di intervento viene sottoposto al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali che, dopo averli esaminati, verificata la correttezza procedurale e la corrispondenza dei requisiti del richiedente a quanto stabilito dal presente regolamento adotta il provvedimento finale.

In caso di riscontro negativo o inserimento in lista di attesa, alla richiesta dell'utente corrisponde risposta scritta e motivata da parte del responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali.

3. Il responsabile del procedimento detiene la documentazione del percorso di accesso, nonché quella relativa all'erogazione del servizio (prestazioni effettuate, con l'indicazione di tempi, azioni, operatori impiegati) in forma cartacea e/o su scheda informatizzata.

4. Il controllo e la valutazione dell'intervento attivato si attribuisce in via prioritaria all'operatore che ha provveduto alla stesura del piano individualizzato, anche con il coinvolgimento dello stesso utente beneficiario dell'intervento.

B) Servizi socio sanitari integrati.

Le prestazioni socio sanitarie integrate vengono formalizzate attraverso un documento autorizzatorio dell'UVM:

- a. per l'attuazione e l'erogazione delle prestazioni a carattere sanitario si procede con modalità proprie del sistema sanitario;
- b. per l'attuazione e l'erogazione delle prestazioni a carattere socio assistenziale, l'Ambito Sociale Distrettuale/Comune di residenza, dopo l'acquisizione del documento, avvia il procedimento amministrativo per l'erogazione delle prestazioni di propria competenza.

Art. 19 – Liste di attesa

Le richieste accettate per gli interventi e i servizi per i quali sussistano limiti numerici o stanziamenti di bilancio non sufficienti vengono collocati in lista d'attesa in base alla data di protocollo della richiesta.

Art. 20 – Soggetti obbligati alla compartecipazione della spesa

Sono soggetti tenuti alla contribuzione per l'assistenza tutti coloro che, nei confronti del soggetto da assistere, hanno rapporti di parentela/affinità (es. ascendenti, discendenti, coniuge, nipote, a titolo esemplificativo e non tassativo) o sono stati destinatari (es. convivente more uxorio) di beni, conferiti dagli stessi per il tramite di donazioni, testamenti e qualunque altra forma di trasferimento a titolo gratuito di ricchezza. In particolare si farà riferimento all'aspetto sostanziale e non formale del trasferimento (es. atti di simulazione di vendita assoluti o relativi per nascondere donazioni). Ciò per evitare forme fraudolente di spoliamento di redditi di qualunque tipologia finalizzate a far spostare/accollare agli enti gli oneri di assistenza, pur in assenza di reali e sostanziali condizioni di bisogno economico.

Qualora il soggetto da assistere non consenta di contattare i soggetti obbligati, la domanda viene respinta.

Art. 21 Compartecipazione al costo del servizio e determinazione delle ore di assistenza

1. La Giunta Comunale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale, di concerto con la Conferenza dei Sindaci, determina annualmente l'entità della contribuzione massima al costo del servizio.
2. Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale territoriale, la prestazione è erogata in via temporanea a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a carico del cittadino o dell'Ente Locale, fatti salvi eventuali recuperi.
3. I servizi di assistenza domiciliare anziani e disabili possono essere erogati anche mediante il servizio di "Assistenza domiciliare indiretta", su richiesta degli interessati, ossia, attraverso l'erogazione di una somma mensile di denaro, calcolato in base al costo effettivo per il Comune delle ore assegnate, scorporato dall'importo della eventuale compartecipazione, in favore del beneficiario per la remunerazione di assistenti familiari, adeguatamente documentati, che siano di supporto alle attività di vita quotidiana.
4. Nel caso di un nucleo familiare formato da più aventi diritto il monte ore complessivo assegnato viene ridotto del 20%.

Criteri	Punteggio
Autonomia personale	Max 40
Situazione abitativa	Max 10
Rete di cura e supporto	Max 20
Vita di relazione e situazione sociale	Max 15
Situazione economica	Max 15
Relazione sociale	Max 20
Totale massimo complessivo attribuibile	Punti 120

5. Le valutazioni vengono fatte al momento della richiesta e aggiornate annualmente e sono avviate quelle con punteggio maggiore, nel limite del budget disponibile.
6. Il trasporto è un servizio socio-assistenziale finalizzato a consentire a persone in situazione di fragilità e privi di un'adeguata rete familiare, e pertanto non in grado di servirsi autonomamente di mezzi pubblici, di accedere ai servizi di cui necessitano per esempio presso strutture sanitarie, centri di riabilitazione... Può essere effettuato sia in forma individuale che collettiva, a seconda delle esigenze e della destinazione. Viene erogato compatibilmente con le risorse umane ed i mezzi a disposizione del Comune. Vi si accede previa richiesta su apposita modulistica ed è prevista una compartecipazione alla spesa secondo i criteri stabiliti dai Comuni.

Art.22 - Residenze anziani e disabili

1. Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari.
 2. L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.
 3. La scelta della struttura di ricovero verrà concordata dal Servizio Sociale del Comune con i familiari dell'utente tra quelle convenzionate con la Regione Abruzzo.
 4. L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente non assistibile a domicilio, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.
 5. Condizioni per poter richiedere l'integrazione della retta di ricovero sono:
 - a) l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel Comune al momento del ricovero;
 - b) l'incapacità economica di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito, anche facendo ricorso all'intervento dei soggetti obbligati;
 - c) anziani e/o disabili in possesso di certificazione di non autosufficienza rilasciata dalla competente ASL, o persona sola senza riferimenti parentali;
 - d) non essere in possesso di beni immobili;
 - e) compimento dell'età pensionabile.
 6. L'intervento di cui al comma precedente è rivolto ad anziani che non riescono autonomamente a pagare la retta di ricovero in una struttura protetta. Pertanto, i Comuni eseguono accertamenti sull'ammontare del reddito e del patrimonio dei richiedenti l'integrazione, nonché sulle condizioni psico-socio-fisiche al fine di valutare ed individuare il bisogno e le condizioni di gravità.
 7. La procedura attivata è volta ad individuare l'ammontare della quota integrativa comunale tenendo conto:
 - a) dell'ammontare massimo della quota di retta che l'anziano stesso può sopportare;
 - b) della presenza di eventuali soggetti obbligati.
 8. Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'utente, o chi ne cura gli interessi, rivolge domanda al Comune di residenza, in carta semplice sull'apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, corredata dall'attestazione del valore ISEE.
- Salvo disponibilità di bilancio, per la partecipazione alla spesa per il ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali, per prestazioni assistenziali integrate di natura socio – sanitaria ad ultra sessantacinquenni non autosufficienti e persone con handicap permanente grave oltre all'ISEE, i Comuni terranno conto del reddito netto disponibile, che include le entrate esenti da imposta, riferito al solo assistito.
9. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 328/2000 “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del

ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".

10. Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano con il proprio reddito.

11. Le ammissioni degli assistiti sono subordinate alla verifica dei requisiti in ordine alla richiesta di contribuzione economica ad integrazione della retta di ricovero per cittadini indigenti e della connessa compatibilità economica dell'intervento medesimo, tenuto conto che gli interventi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli.

12. Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i soggetti obbligati.

13. Prima dell'ingresso in casa di riposo o altra struttura protetta, l'interessato fa domanda di integrazione della retta al Comune di residenza.

14. Gli uffici competenti svolgono le seguenti indagini ed accertamenti:

a. verifica residenza anagrafica;

b. verifica della situazione di bisogno dell'utente;

c. censimento relativo all'ammontare delle rette di ricovero delle strutture presenti sul territorio convenzionate con la Regione Abruzzo;

15. Nel caso in cui l'utente scelga il ricovero in una struttura con retta più costosa, rispetto a quella della struttura proposta dall'Ente, l'integrazione verrà garantita nella misura necessaria al pagamento della retta di quest'ultima. Ciò per evitare che i Comuni siano costretti a sopportare passivamente gli aumenti di rette decisi unilateralmente dagli istituti, scelti poi altrettanto unilateralmente da utenti che non provvedono completamente al relativo pagamento. Lo stesso principio sarà utilizzato qualora le strutture aumentino l'ammontare delle rette in corso d'anno. Sarà l'Assistente Sociale comunale ad indirizzare il richiedente alla Casa di Riposo/Struttura meglio rispondente alle esigenze psico-fisiche manifestate.

16. L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, nello specifico con:

a. l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;

b. l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc.);

17. Qualora, successivamente al ricovero, l'ospite divenisse titolare di redditi, rendite, patrimoni o contributi in denaro precedentemente non posseduti (sono considerati anche tutti gli arretrati relativi ai ratei dell'indennità di accompagnamento o della pensione di invalidità civile), l'onere assunto dal Comune di residenza dovrà considerarsi a titolo di anticipazione. La cifra relativa dovrà essere restituita al Comune a cura dell'assistito, dei soggetti per lui garanti o della struttura.

18. I Comuni possono intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si sia reso necessario un intervento di aiuto, che possieda beni il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi legali.

19. I Comuni, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti dei soggetti obbligati ai fini del presente regolamento.

20. I soggetti obbligati sono preliminarmente convocati allo scopo di favorire un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

21. Qualora esista più di un soggetto obbligato alla prestazione degli alimenti, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui all'art. 433 del codice civile, sempre nella misura ivi indicata.

22. Nel caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei soggetti obbligati per legge si provvederà ad adire l'Autorità Giudiziaria.

Art. 23 - Prestazioni socio-sanitarie

1. Le persone che accedono alle prestazioni sociosanitarie contribuiscono al costo delle prestazioni inerenti i livelli essenziali di assistenza per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, secondo le quote stabilite dall'Allegato 1.0 del D.P.C.M. 29.11.2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e dalle tariffe definite dalla disciplina regionale in materia.
2. Nel caso in cui la persona che accede alle prestazioni socio-sanitarie o altra persona per lui non possa garantire interamente la contribuzione prevista dai tariffari vigenti a livello regionale, l'utente può presentare, una domanda di compartecipazione alla spesa socio-sanitaria. In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche, si applica quanto previsto all'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
3. I Comuni devono mantenere comunque a favore dell'anziano non autosufficiente e del disabile una quota per spese personali, pari ad almeno il 30% del trattamento minimo pensionistico INPS. I Comuni accedono al sostegno finanziario del Fondo regionale per la spesa sociosanitaria ex DGR n. 189 del 22 marzo 2016, da ripartire sulla base di criteri e modalità fissati con Deliberazione di Giunta Regionale.

TITOLO V - INSERIMENTI DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI

Art. 24 - Finalità e obiettivi dell'inserimento in comunità per minori

1. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.
2. Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:
 - a) garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
 - b) recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

Art. 25 - Destinatari

1. I destinatari sono i minori:
 - a) vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
 - b) con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
 - c) orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
 - d) per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi;
 - e) con handicap accertato ai sensi della L. 104/92, quadro clinico complesso con complicanze psichiatriche o disagio psichico, diagnosi mista o altre componenti di tipo sanitario, il cui nucleo familiare non sia in grado - per gravi ed accertati motivi - di fornire adeguata assistenza. In questi casi è prevista la formulazione di un progetto congiunto con la ASL e la ripartizione delle spese di inserimento secondo la normativa vigente.

Art. 26 - Condizioni d'inserimento

Per inserire un minore in comunità di accoglienza è obbligatorio:

1. acquisire il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale;
2. disporre di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
3. disporre di un provvedimento della pubblica autorità in ottemperanza all'art. 403 del Codice Civile.

Art. 27 - Caratteristiche e obiettivi dell'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

1. L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve:
 - a) garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
 - b) individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del bambino/ragazzo;
 - c) garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
 - d) mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
 - e) garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
 - f) prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
 - g) favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

TITOLO VI- ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO

Art. 28 – Finalità e modalità di attivazione del servizio

1. Il servizio di assistenza all'autonomia è rivolto agli alunni con disabilità per i quali è stata rilasciata la certificazione da appositi Enti e Organismi come previsto da normativa in vigore ("assistenza educativa per le relazioni sociali e la comunicazione" ai sensi della Legge 104/92, del DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 e del D.Lgs n. 66 del 13 aprile 2017), residenti nei Comuni dell'ASD e che frequentano gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici o paritari, a partire dal primo anno della scuola dell'infanzia, fino alla conclusione del percorso scolastico.
2. Il servizio si prefigge l'obiettivo di favorire e sostenere la piena integrazione scolastica, extra-scolastica, familiare e sociale, facilitando la permanenza e la partecipazione alle attività scolastiche e promuovendo al contempo la socializzazione, l'integrazione nel gruppo-classe, l'autonomia e la valorizzazione delle abilità personali. L'assistente all'autonomia ed alla comunicazione è, quindi, **un'assistenza specialistica ad personam** (anche definito "assistente *ad personam*") che deve essere fornito al *singolo* studente con disabilità.
3. L'attività dell'assistente per l'autonomia è:
 - funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva sia dell'attività didattica dell'insegnante curriculare/di sostegno che del supporto alla cura dell'igiene personale e alla deambulazione del collaboratore scolastico;
 - fa parte del progetto educativo individualizzato (PEI) e tiene conto delle indicazioni evidenziate nella diagnosi funzionale/profilo dinamico funzionale/profilo di funzionamento;
 - si integra con le attività riabilitative di secondo livello di competenza della ASL e delle strutture riabilitative convenzionate.
4. L'orario di presenza dell'Assistente sul singolo alunno viene assegnato, tenendo comunque sempre conto del monte ore dell'insegnante di sostegno, della frequenza di eventuali terapie riabilitative e del PEI. Da un punto di vista qualitativo, invece, non è consentita la compresenza tra assistente e insegnante di sostegno per evitare forme di protezione e di isolamento dai coetanei,

salvo in casi particolari che richiedono una intensa attività di tipo assistenziale (es. gravissimi pluriminorati), all'uopo documentati dal Dirigente scolastico e previamente autorizzati dal Comune. Il numero massimo delle ore settimanali assegnabile è definito nel Piano Sociale Distrettuale.

5. Il Dirigente Scolastico, sia per le nuove iscrizioni che per le riconferme, fa richiesta del servizio per gli alunni della propria scuola al Comune di competenza, entro il **30 luglio** per l'anno scolastico successivo, con allegata documentazione per ogni singolo alunno:

- **Certificazione di disabilità.**
- **Profilo di funzionamento**, dal 1° gennaio 2019, sostituisce, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale. Il Profilo di funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI); definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica.
- **Oppure la Diagnosi Funzionale (DF)** ossia la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno e il **Profilo Dinamico Funzionale (PDF)** che indica i prevedibili livelli di sviluppo e di risposta di un alunno disabile in relazione alle strategie messe in campo e a quelle programmabili.
- **Il Piano Educativo Individualizzato (PEI)** che viene formulato annualmente ed esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione. Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) contenente obiettivi, risultati attesi, modalità di raggiungimento degli stessi, strategie, monitoraggio, verifica dei risultati raggiunti, costituisce lo strumento operativo che permette l'individuazione degli interventi da attuare.
- **Consenso** all'eventuale attivazione del servizio da parte della famiglia e l'indicazione della frequenza di eventuali terapie riabilitative durante l'orario scolastico

e ogni altra documentazione utile all'attivazione del servizio.

6. Nell'allocatione delle risorse/monte ore viene data priorità agli alunni per i quali le abilità riferite alla competenza di gestione della propria persona risultano fortemente compromesse o nulla, facendo riferimento non solo alla diagnosi ma alla possibilità di gestione. Pertanto, si utilizzano criteri educativi e sociali che mirano a fotografare il livello di abilità/competenza degli alunni secondo l'approccio bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) (DM n. 182/2020 e n. 153/2023). Il servizio, fermo restando la persistenza dei requisiti che ne hanno determinato l'ammissione, viene garantito con carattere di continuità per tutta la durata dell'anno scolastico.

7. In caso di trasferimento anagrafico dell'alunno da altro Comune, successivamente alla pianificazione delle ore di servizio da erogare per l'anno scolastico, la scuola accogliente, può farne richiesta ma il Comune garantirà il servizio compatibilmente con le risorse disponibili.

Nei casi in cui il riconoscimento della disabilità ai sensi della L.104/92 avviene in corso d'anno scolastico, i servizi di titolarità dell'Ente comunale saranno attivati per l'anno scolastico successivo o eccezionalmente, nell'anno in corso, previa verifica delle risorse disponibili degli Enti.

I Comuni dell'Ambito, compatibilmente con le risorse disponibili possono erogare il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione anche per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), previa presentazione della necessaria documentazione.

TITOLO VII -DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 – Utilizzo dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune, in considerazione che dette attività sono state individuate tra quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, per le quali è autorizzato il trattamento dei "dati sensibili" da parte dei soggetti pubblici.

La comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati, quando ciò sia indispensabile per assicurare una prestazione sociale, avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

Articolo 30 - Norma abrogativa

È abrogato ogni altro Regolamento precedentemente approvato dai Comuni dell'Ambito relativamente alle funzioni di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Articolo 31 - Norma di rimando

In caso di attivazione di servizi non previsti nel presente Regolamento, si applicano comunque le regole generali in esso previste e/o quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Articolo 32 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2024.